

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1598-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEL DONNO, MAZZONE, BERSELLI, PELLEGATTA

Disciplina dei prelievi di organi da viventi
e da cadaveri a scopo terapeutico

[Già articoli da 1 a 9, 10, commi 2 e 3, 11, 12 e 13 della proposta di legge n. 1598, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 24 maggio 1990]

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nell'ambito del Piano sanitario nazionale è prevista una campagna di educazione sanitaria diretta a creare e diffondere una nuova sensibilità a favore dei prelievi di cadavere a scopo terapeutico.

2. Attraverso l'associazione italiana donatori organi e altri mezzi di comunicazione è promosso il senso di solidarietà a favore degli ammalati bisognosi di organi per sopravvivere o vivere meglio.

ART. 2.

1. Il trapianto da vivo a vivo è lecito purchè non comprometta in modo grave l'integrità funzionale del donatore e l'individualità psichica e spirituale del ricevente.

2. È vietata la rivelazione d'identità del donatore al ricevente e di quella del ricevente ai familiari del donatore.

3. Si deroga a tale norma nel trapianto dei reni nei quali va preferita la scelta del familiare geneticamente più vicino al ricevente.

ART. 3.

1. Tutti i cittadini, a partire dal diciottesimo anno di età sono tenuti a manifestare l'assenso o il dissenso, sempre revocabili, alla donazione dei propri organi o tessuti, a scopo di trapianto terapeutico.

2. Le eventuali revoche di assenso o dissenso vanno espresse, per iscritto, ad un pubblico ufficiale o ad un medico del presidio ospedaliero. La dichiarazione viene riportata sulla carta d'identità.

3. Per i soggetti di età inferiore ai diciotto anni o interdetti, il consenso o il dissenso ai prelievi viene espresso dai rispettivi rappresentanti legali.

ART. 4.

1. Deve essere rispettata la volontà di chi, acconsentendo alla donazione, esprime scelte preferenziali per i giovani, per le donne con prole, soggetti particolari il cui ritmo di normalizzazione e di crescita è più rapido e più promettente.

ART. 5.

1. Per indirizzare gli studi di ricerca verso obiettivi convergenti e per favorire una accurata specializzazione, le strutture sanitarie possono essere abilitate al mas-

simo per cinque tipi di trapianto, possibilmente affini.

2. L'autorizzazione alle strutture sanitarie per operare i trapianti è valida per quattro anni ed è sempre rinnovabile.

3. In tale spazio di tempo le strutture sanitarie vengono ispezionate per verificare se sussistono o meno le condizioni e i requisiti per riconfermare l'autorizzazione.

ART. 6.

1. Le operazioni di prelievo possono essere effettuate da qualsiasi struttura sanitaria ove è avvenuto il decesso, previo accertamento delle condizioni operative.

2. Le case di cura private o convenzionate debbono ottenere l'autorizzazione per il prelievo, dopo accertamento dell'idoneità tecnica, igienica, organizzativa.

ART. 7.

1. Sono vietati gli esperimenti compiuti su persona sana o malata, per fini scientifici non direttamente terapeutici.

ART. 8.

1. Presso i centri ospedalieri regionali o interregionali è istituito un elenco dei soggetti idonei a ricevere i trapianti e ciascuno è contrassegnato dalla rispettiva tipologia genetica al fine di stabilire la migliore affinità biologica fra donatore e ricevente.

ART. 9.

1. Ferme restando le norme dello scrupoloso accertamento della morte, i controlli sul decesso devono essere effettuati da una *équipe* medica diversa da quella che effettua il trapianto.

ART. 10.

1.
2. Dell'accertamento e dell'ora del decesso, delle operazioni di prelievo e di trapianto viene redatto e sottoscritto un verbale di cui una copia è inviata, entro una settimana, all'assessorato regionale della sanità, mentre l'originale viene custodito in apposito archivio della struttura sanitaria.
3. È proibito il trapianto di organi di animali sull'uomo.

ART. 11.

1. Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni non necessarie.
2. La salma, dopo l'esporto, deve essere ricomposta con la massima cura.

ART. 12.

1. Per il prelievo di parti da cadavere che deve essere sottoposto a riscontro diagnostico, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, o ad operazioni autoptiche, ordinate dalla autorità giudiziaria, non è richiesto l'interpello dei familiari, né è valido l'eventuale diniego espresso in vita dal soggetto.

ART. 13.

1. I trapianti terapeutici, anche in deroga ai regolamenti di polizia mortuaria escludono, in assoluto, ogni scopo di lucro, essendo finalizzati a salvare la vita di una persona o a migliorarne le condizioni di salute.
2. In caso di estrema urgenza, di fronte ad un caso di mancato esplicito consenso, si può ritenere sufficiente che il soggetto non abbia negato esplicitamente

tale possibilità, sempre che non si verifichi opposizione da parte del coniuge, o dei figli maggiorenni, dei genitori o di chi ha diritti e doveri sul corpo del defunto.

3. I parenti debbono sempre essere informati della proposta di prelievo. Se negano il consenso si deve rispettare il rifiuto, anche se immotivato.